

COMUNE DI CASALGRASSO

(PROVINCIA DI CUNEO)

Regolamento

Per i rapporti di collaborazione tra il Comune e i
singoli volontari

Articolo 1 - Oggetto

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.

Articolo 2 - Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 - Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 - Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.

2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

5. Il Registro è tenuto dall'ufficio Segreteria. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 5 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Segreteria pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell'ente.
4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 6 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:
 - a. essere maggiorenne;
 - b. essere cittadino italiano, cittadino dell'Unione Europea o di un paese extra comunitario, purché in regola con il permesso di soggiorno;
 - c. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 8 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.
4. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili¹.

Articolo 9 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.

¹ Modalità consentita dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017, Codice del terzo settore.